

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata e Finalità

ART. 1 - E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "SETTANTACENTO a.p.s." di seguito detto "Associazione".

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2 - La sede legale dell'associazione è sita in Bari – Viale Japigia, n.46.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 3 - L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

ART.4 - Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché di formazione permanente e attività di animazione ricreativa e di promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza, del canto e della musica dal vivo. L'associazione, in particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO II - Soci, Volontari, Dipendenti e Lavoratori

ART. 5 - Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione prevista.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee per la nomina degli organi dell'associazione;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione; tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato.
- indegnità deliberata dall'Organo Direttivo, sentita l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri volontari non soci per lo svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8 – Dipendenti / Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 9 – Sostenitori

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno il loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

TITOLO III - Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Direttore artistico
- Il Collegio dei Sindaci Revisori (*organo eventuale*)

ART. 11 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano. È formata da tutti i soci all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei soci o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

ART. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo e un eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- nomina membri degli Organi, qualora decaduti prima della fine del naturale mandato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente, nomina o uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

ART. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Consigliere più anziano, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

ART. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione e pone in essere quelli di straordinaria amministrazione relativamente a quanto deliberato in sede di assemblea. È eletto dall'assemblea e resta in carica 5 anni e potrà essere rieletto.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Associazione, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, propone all'interno del Consiglio Direttivo le nomine di Tesoriere e di Segretario e, ottenuto parere favorevole, procede alla loro nomina. Il Presidente può assolvere alle mansioni di Direttore Artistico o nominare un altro socio a tale incarico.

ART. 16 – Il Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo votato dall'Assemblea, i cui componenti, sono scelti fra gli associati maggiorenni che si candidano. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque soci, in applicazione dell'art. 2382 del codice civile. I membri rimarranno in carica 5 anni e potranno essere rieletti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Esso predispose il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, designa nel proprio seno, il segretario e il tesoriere.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni saranno assolve da un altro consigliere da lui designato; in caso di impedimento definitivo o dimissioni del presidente, il segretario convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

ART. 17 - Il Segretario

Il segretario tiene il libro dei soci e dei verbali ed ogni altra documentazione utile; cura gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.

ART. 18 - Il Tesoriere

Il tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotandole in apposito libro cassa; redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.

ART. 19 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Presidente ed ha la responsabilità della conduzione delle attività artistiche. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica in aderenza con l'indirizzo approvato dall'assemblea e con le indicazioni assunte in sede di Consiglio direttivo.

Il Presidente può rivestire l'incarico di Direttore Artistico.

ART. 20 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo eventuale, alla cui elezione si procederà al ricorrere dei requisiti stabiliti dall'art. 30 e art. 31 del CTS.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali.

ART. 21 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate per un numero illimitato di mandati. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei cinque anni decadono allo scadere.

TITOLO IV - Risorse Economiche, Patrimonio e Bilancio

ART. 22 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 23 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 24 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

ART. 25 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ART. 26 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

ART. 27 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 28 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali, e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

ART. 29 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle riunioni e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 30 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle riunioni e delibere dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

TITOLO VI - Provvedimenti Disciplinari

ART. 31 - I procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto presentato da singoli aderenti o da organi associativi. L'organo giudicante è il Consiglio Direttivo e le sue decisioni possono consistere:

- a) nell'archiviazione
- b) nell'irrogazione di una sanzione disciplinare

ART. 32 - Gli aderenti che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale
- b) censura
- c) sospensione sino ad un massimo di sei mesi
- d) l'espulsione

Il Richiamo verbale trova applicazione nei riguardi degli aderenti che si rendano responsabili di lievi inosservanze alle norme statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate.

Il provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, escludendo qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione e non rileva ai fini della recidiva.

La Censura trova applicazione nei riguardi degli aderenti che si rendano responsabili di gravi comportamenti, inosservanze alle norme statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate.

L'erogazione del provvedimento viene riportata a verbale e rileva ai fini della recidiva.

La Sospensione viene applicata nei confronti degli aderenti che incorrano nelle mancanze previste dal comma precedente, che rivestano maggior gravità ed in caso di rilevata recidiva.

Il provvedimento prevede l'allontanamento, per un massimo di sei mesi, dalle attività associative.

L'Espulsione si applica nei confronti dei Soci, resisi responsabili di gravi comportamenti, inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto dal Regolamento o da disposizioni successive che operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali.

Si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne penali ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili.

Il provvedimento di espulsione è deliberato dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Socio interessato dal provvedimento.

I procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto presentato da singoli aderenti o da organi associativi.

TITOLO VI - Scioglimento e Disposizioni Generali e Finali

ART. 33 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ART. 34 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

ART. 35 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART. 36 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

